

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 12 LUGLIO 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento degli "Eventi Culturali" dell'E.R.S.U. di Cagliari.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240", che ha abrogato la legge n. 390/1991 ed ha previsto l'ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile 2001;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*";
- VISTA** la L. n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto: "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione";
- VISTA** il Regolamento degli "Eventi Culturali", predisposto dall'Ufficio Attività Culturali in attuazione delle direttive emanate dal Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale e interventi per gli studenti di concerto con la Direzione Generale;
- ACQUISITO** il parere di legittimità, reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale

DELIBERA

- di approvare il Regolamento degli "Eventi Culturali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

Letta approvata e sottoscritta.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



Michele Camoglio
PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento degli "Eventi Culturali" dell'E.R.S.U. di Cagliari.";

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 1995.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



REGOLAMENTO EVENTI CULTURALI

L'E.R.S.U., allo scopo di valorizzare appieno i propri spazi quali luoghi di aggregazione degli studenti e per promuovere le arti e la cultura, realizza eventi e iniziative di carattere culturale, artistico e sociale con l'intento di coinvolgere gli studenti nell'attività dell'Ente.

Art. 1 - Progettazione e realizzazione degli eventi

1. Gli spazi istituzionali dell'E.R.S.U. messi a disposizione per la concessione ai sensi dell'apposito Regolamento, gli spazi esterni di proprietà, nonché i locali delle mense, possono essere utilizzati per realizzare eventi culturali e momenti di aggregazione. Tali eventi vengono progettati dall'Ente sulla base di specifici indirizzi impartiti dal CdA, anche in collaborazione con gli studenti riuniti in forma di associazione o comitato, o con altre pubbliche amministrazioni o con istituzioni private operanti nel campo della cultura e dello spettacolo.
2. Le associazioni e comitati studenteschi interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento E.R.S.U. in materia di contributi.
3. Presso i medesimi spazi possono altresì essere realizzati eventi direttamente progettati e proposti dai soggetti di cui al comma 1. In tal caso l'intera organizzazione degli stessi sarà a cura e spese dei proponenti, ivi compresi eventuali rimborsi delle spese di pulizia e/o vigilanza straordinarie a favore dell'E.R.S.U., il cui contributo si limiterà alla messa a disposizione gratuita degli spazi.
4. Qualunque attività realizzata deve essere:
 - a) compatibile con la normale funzionalità dei servizi dell'E.R.S.U.;
 - b) non in conflitto di interessi con la neutralità e l'immagine istituzionale dell'Amministrazione;
 - c) priva di qualunque caratterizzazione politica o partitica;
 - d) tale da garantire la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza delle cose, delle persone e dell'ambiente.
5. In ogni caso gli eventi culturali previsti dal presente Regolamento sono inseriti in una programmazione a carattere annuale, anche articolata in due semestri, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Risorse disponibili per gli eventi progettati dall'E.R.S.U.

1. Gli eventi e le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento sono realizzati, per quanto possibile, facendo ricorso al personale, ai collaboratori e alle risorse dell'E.R.S.U..
2. A quanto non realizzabile ai sensi del comma 1 si fa fronte tramite le risorse stanziare nei capitoli di bilancio di pertinenza del Servizio Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti secondo le finalità ivi previste.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma e nel quadro della programmazione annuale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire di concedere un patrocinio oneroso alle associazioni o istituzioni senza scopo di lucro che collaborino fattivamente alla realizzazione di un evento ritenuto di particolare valenza culturale o sociale o che realizzino direttamente tale evento nell'ambito dell'E.R.S.U.. Ai medesimi soggetti può, in alternativa, essere concesso un patrocinio gratuito con decreto del Presidente da comunicare successivamente al CdA.
4. Nei costi degli eventi possono altresì rientrare i compensi agli artisti o a soggetti che collaborano in maniera significativa alla progettazione e realizzazione degli eventi, nonché, eventuali rimborsi delle spese documentate, esclusivamente per coloro che risiedono oltre i 50 chilometri dalla sede dell'evento.
5. I compensi ed i rimborsi di cui al precedente comma 4 sono ammessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dal CdA in sede di approvazione del programma annuale.
6. Le spese soggette a rimborso devono essere adeguatamente documentate.

Art. 3 - Predisposizione e definizione dei progetti

1. L'Ufficio Culturale del Servizio Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti è competente, sulla base di quanto disposto dal CdA in sede di programmazione annuale, a predisporre i progetti di intervento culturale e ad esaminare le proposte di collaborazione provenienti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nonché le proposte di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il Direttore del Servizio, in base all'istruttoria di cui al precedente comma 1, accoglie le proposte ritenute di particolare valenza culturale o aggregativa per gli studenti, tenendo conto:
 - a) della qualità delle stesse;
 - b) del curriculum dei soggetti coinvolti;
 - c) delle capacità organizzative dei proponenti, anche dimostrate in occasione di precedenti eventi;
 - d) dei costi eventualmente a carico dell'E.R.S.U. e delle altre risorse dell'Amministrazione eventualmente da impiegare.
3. I progetti, e le eventuali proposte di collaborazione ad essi collegate, devono descrivere in maniera dettagliata l'evento e devono in ogni caso indicare:
 - a) il periodo di svolgimento;
 - b) gli artisti e gli altri soggetti eventualmente coinvolti che devono aver formalmente dato la propria disponibilità a partecipare e che devono allegare il proprio curriculum;
 - c) gli allestimenti eventualmente previsti;
 - d) le attrezzature, il personale e le altre risorse dell'E.R.S.U. che saranno eventualmente impiegate;

- e) il dettaglio dei costi previsti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2;
 - f) gli spazi dell'E.R.S.U. che si intende utilizzare.
4. Il Direttore del Servizio Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti approva i progetti di intervento culturale con proprio atto, definendo, nel caso di progetti predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 1, il budget disponibile per tipologia di spesa e nel limite delle risorse assegnate.
 5. I progetti approvati sono trasmessi al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
 6. Nell'ambito del progetto viene individuato il responsabile dell'Ufficio incaricato della gestione operativa dell'evento proposto o un altro dipendente dell'E.R.S.U., eventualmente d'intesa col dirigente del Servizio di appartenenza.

Art. 4 - Disposizioni particolari per gli eventi organizzati presso le mense

1. Nell'ambito degli eventi organizzati presso le mense dell'E.R.S.U. possono essere previste delle "cene speciali" con menù particolari nei limiti di quanto previsto dal capitolato di appalto del relativo servizio e dell'organizzazione delle mense medesime.
2. Le "cene speciali" sono autorizzate dal Direttore del Servizio, anche contestualmente al correlato progetto di intervento culturale, su parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ristorazione.

Art. 5 - Ulteriori disposizioni particolari e sanzioni

1. Nell'ambito di attività culturali in collaborazione con associazioni studentesche o soggetti senza scopo di lucro questi, previa richiesta formulata nell'ambito della proposta di collaborazione, potranno allestire punti per la somministrazione di cibo o bevande o per la vendita di articoli di modico valore (libri, CD, gadget o simili), il cui ricavato sia destinato all'autofinanziamento o arricchisca l'offerta culturale della manifestazione.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 saranno svolte sotto l'esclusiva responsabilità dei soggetti ivi indicati che dovranno, a propria cura e spese, munirsi di tutte le autorizzazioni, amministrative, sanitarie, ecc., eventualmente necessarie e rispettare la normativa fiscale.
3. L'utilizzo, nell'ambito delle manifestazioni di cui al presente Regolamento, di spazi dell'E.R.S.U. da parte di soggetti terzi è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento sulla concessione degli spazi, fatta eccezione per la materia delle tariffe e rimborsi delle spese che sarà disciplinata nell'ambito della programmazione annuale. In ogni caso per gli eventi progettati e organizzati interamente da terzi ai sensi dell'art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:
 - a) l'E.R.S.U. è esonerato da qualunque responsabilità amministrativa, civile o penale derivante dall'utilizzo indebito degli spazi in concessione;

- b) l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento culturale rilasciata dall'E.R.S.U., e l'approvazione del relativo progetto, non esentano l'organizzatore dal munirsi di tutte le autorizzazioni e/o licenze eventualmente necessarie in relazione al tipo di attività svolta.
4. Nei casi di danni agli spazi o alle altre proprietà dell'Ente, o di violazione del presente Regolamento, il Direttore del Servizio, fatta salva qualunque ulteriore azione a tutela dell'Amministrazione, dispone con atto motivato l'esclusione dei soggetti responsabili da future collaborazioni e da concessioni di spazi dell'E.R.S.U. per un periodo fino a 36 mesi, a seconda della gravità del fatto.
5. L'esclusione si estende anche ai rappresentanti legali degli organizzatori e ai loro referenti indicati in sede di proposta ancorché agiscano in nome e/o per conto di un soggetto diverso da quello escluso.